

SCHEMA TECNICA

ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA OGGETTO DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO O DI CONDIVISIONE NELL'AMBITO DI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

112/2020/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 112/2020/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra gli orientamenti in materia di partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di *autoconsumo collettivo* o di condivisione nell'ambito di *comunità di energia rinnovabile*.

Il provvedimento finale darà attuazione all'articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8), tenendo già conto anche delle ulteriori disposizioni della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, nel documento di consultazione 112/2020/R/eel l'Autorità propone un modello regolatorio da applicare agli "*autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*" e alle "*comunità di energia rinnovabile*" che permette di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta, evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC oggi ammessi nel quadro normativo nazionale).

Il modello delineato infatti prevede che:

- si possa continuare ad applicare, a tutti i clienti finali e a tutti i produttori facenti parte del gruppo "*autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*" ovvero della "*comunità di energia rinnovabile*", la regolazione vigente (ivi inclusa la parte afferente ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC, quali i Sistemi Efficienti di Utenza - SEU e gli Altri Sistemi di Auto-Produzione - ASAP, e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi - SDC, che non sarebbe modificata), in tutte le proprie parti (connessioni, scelta del proprio venditore, *switching*, etc.), garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati;
- i soggetti facenti parte della configurazione ("*autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*" ovvero "*comunità di energia rinnovabile*") individuino un proprio "*rappresentante*" che presenta richiesta al GSE per l'ottenimento dei benefici previsti per la predetta configurazione. Il soggetto deputato a presentare tale richiesta e ad ottenere il riconoscimento dei benefici che la regolazione riconosce alla configurazione di autoconsumo è il soggetto che, all'interno della nuova configurazione, intende rivestire il ruolo di produttore (ciò non esclude la possibilità che siano presenti più produttori);
- il GSE provveda, sulla base dei dati di misura rilevati nei punti di prelievo e di immissione degli impianti di consumo e di produzione ricompresi nella configurazione, a calcolare l'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione, ad individuare il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della

materia prima energia elettrica, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione e a corrispondere i corrispondenti importi al predetto referente (restituzione degli importi già versati dai clienti finali della configurazione ai propri venditori).

Il predetto modello regolatorio, essendo virtuale, consente inoltre a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia, ed indipendentemente, in relazione all'approvvigionamento dell'energia, senza dover al tempo stesso richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici: in quanto tale, il modello delineato appare flessibile, sostenibile nel tempo e facilmente adattabile per ogni futura esigenza.

Di seguito si riportano gli elementi di dettaglio della regolazione prospettata, applicati alle due diverse configurazioni, nonché gli elementi definitivi inerenti le predette configurazioni.

Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Per "Autoconsumatore di energia rinnovabile" si intende un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Per "Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" si intende un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest'ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. Inoltre, rilevano ai fini dell'individuazione dell'autoconsumo collettivo solo gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001.

I produttori presenti possano eventualmente essere soggetti terzi (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale) in quanto la direttiva 2018/2001 consente la possibilità che l'attività di produzione possa essere demandata a un soggetto terzo purché quest'ultimo operi nel rispetto delle indicazioni date dal relativo cliente finale (tali produttori terzi non faranno parte del gruppo di autoconsumatori ma l'energia elettrica da essi immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia autoconsumata in quanto essi operano nel rispetto delle indicazioni date dal relativo cliente finale).

Per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di "Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente", occorre che il produttore (ovvero uno dei produttori presenti), in qualità di referente della nuova configurazione, presenti una richiesta al GSE fornendo tutte le informazioni utili al fine di poter applicare la regolazione prevista dall'Autorità ivi inclusi:

- l'elenco dei soggetti rientranti nella configurazione;

- i codici identificativi di tutti i punti di connessione (POD) afferenti al medesimo edificio o condominio, previa liberatoria rilasciata dai rispettivi titolari;
- gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell'individuazione dell'autoconsumo collettivo (per i quali occorre identificare il produttore e il punto di connessione) e i relativi codici identificativi e POD.


Nel caso di "Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" l'importo complessivo oggetto di restituzione da parte del GSE è pari, su base oraria, alla somma di due termini:

- a) il prodotto tra l'importo unitario oggetto di restituzione (complessivamente pari, per l'anno 2020, a 0,822 c€/kWh) e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei propri dati di misura (al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non vengono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione quale, se presente, quella destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari ove consentito dalla regolazione vigente).

Dal punto di vista concettuale, il beneficio da cui deriva il calcolo degli importi erogati dal GSE dovrebbe tenere conto dell'energia complessivamente prelevata, nella medesima ora, da tutti i clienti finali presenti nello stesso edificio o condominio e non solo da quelli che hanno scelto di fare parte della configurazione di autoconsumo collettivo. Tale è, infatti, il beneficio corrispondente alla realizzazione dell'impianto di produzione in quel punto. A tal fine è necessario che il produttore referente presenti al GSE idonea documentazione sottoscritta da tutti i titolari dei POD presenti all'interno dell'edificio o condominio finalizzata a dare titolo al produttore referente e al GSE di utilizzare i dati di misura (inclusi quello relativi ai POD dei soggetti presenti nell'edificio o condominio, ma non interessati ad una partecipazione diretta alla configurazione di autoconsumo collettivo). Qualora uno o più titolari di POD non rilasciassero la predetta liberatoria, i relativi prelievi di energia elettrica non potranno essere considerati ai fini della quantificazione dell'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo.

- b) il prodotto tra il coefficiente delle perdite evitate (1,2% in caso di impianti di produzione connessi alle reti di media tensione o 2,6% in caso di impianti di produzione connessi alle reti di bassa tensione), il prezzo zonale orario e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione.

Di seguito viene riportato un esempio per meglio chiarire quanto finora esposto.



Si consideri, a titolo d'esempio, un condominio in cui sono presenti (vds figura):

- 4 unità di consumo gestite da 4 diversi clienti finali (ad esempio 3 condòmini e un negozio) ciascuno dei quali è titolare del proprio punto di connessione in bassa tensione (C, D, E ed F);
- una unità di consumo condivisa condominiale (che include, eventualmente, colonnine a uso condominiale per la ricarica di veicoli elettrici) con il suo punto di connessione in bassa tensione B a cui è collegato un impianto fotovoltaico realizzato ed entrato in esercizio prima del 1 marzo 2020, realizzando un SEU;
- un impianto fotovoltaico entrato in esercizio dopo il 1 marzo 2020 con il suo punto di connessione in bassa tensione A. Si supponga inoltre che per tale impianto è stata presentata al gestore di rete competente, come consentito dalla regolazione vigente, la perizia che assevera che l'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione A è esclusivamente destinata ai servizi ausiliari (per cui a tale energia elettrica non vengono applicate le componenti tariffarie di trasporto, né le componenti a copertura degli oneri generali di sistema).

Sulla base di quanto finora esposto, indipendentemente dai soggetti che scelgono di fare parte del gruppo di autoconsumatori collettivi (e nell'ipotesi che i non facenti parte abbiano rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei loro dati di misura), la quantità di energia elettrica per la quale, su base oraria, viene restituita la parte variabile delle tariffe di trasmissione e di distribuzione (convenzionalmente calcolata come sopra riportato e pari, per l'anno 2020, a 0,822 c€/kWh) è pari al minimo tra:

- la somma dei prelievi misurati in corrispondenza dei punti di connessione B, C, D, E ed F (gli eventuali prelievi attraverso il punto di connessione A non rilevano, in quanto essi non sono gravati delle tariffe di trasporto);
- le immissioni misurate solo in corrispondenza del punto di connessione A (infatti l'impianto sotteso al punto di connessione B è stato realizzato prima del 1 marzo 2020).

Verrebbe altresì riconosciuto un importo che tiene conto delle minori perdite di rete non già riconosciute dalla regolazione vigente, pari al prodotto tra il 2,6% della stessa quantità di energia elettrica di cui sopra e il prezzo zonale orario.

Comunità di energia rinnovabile

Per "Comunità di energia rinnovabile" si intende un soggetto giuridico:

- a) che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità;

- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Gli azionisti o membri della comunità di energia rinnovabile sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione. Essi sono semplici clienti finali, semplici produttori e/o clienti finali e produttori che operano in una delle configurazioni private consentite (SEU o ASAP), purché tutti afferenti al medesimo perimetro (significa, in altre parole, che rientrano nella comunità i soggetti precedentemente richiamati limitatamente ai punti di connessione, di qualunque tipologia, ubicati nel perimetro). Ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa nella comunità rilevano esclusivamente gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel perimetro di cui al precedente periodo, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001. I produttori possono eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale) purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima nel senso sopra specificato (tali produttori terzi non faranno parte della comunità ma l'energia da essi immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa).

Al fine di accedere alla regolazione prevista per le "Comunità di energia rinnovabile", occorre che il produttore (ovvero uno dei produttori presenti, nei limiti precedentemente indicati), in qualità di referente della nuova configurazione, presenti una richiesta al GSE fornendo tutte le informazioni utili al fine di poter applicare la regolazione prevista dall'Autorità ivi inclusi:

- l'elenco dei soggetti rientranti nella configurazione;
- i codici identificativi di tutti i punti di connessione (POD) afferenti ai clienti finali che fanno parte della comunità di energia rinnovabile;
- gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell'individuazione dell'autoconsumo collettivo (per i quali occorre identificare il produttore e il punto di connessione) e i relativi codici identificativi e POD.

Nel caso delle "Comunità di energia rinnovabile" l'importo complessivo oggetto di restituzione da parte del GSE è pari, su base oraria, al prodotto tra l'importo unitario oggetto di restituzione (complessivamente pari, per l'anno 2020, a 0,822 c€/kWh) e una quantità di energia elettrica pari al minimo, su base oraria, tra l'energia prelevata dai soli clienti facenti parte della configurazione e l'energia immessa dagli impianti di produzione ammessi (cioè gli impianti di nuova realizzazione aventi potenza fino a 200 kW).

Ulteriori elementi di competenza dell'Autorità

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 l'Autorità intende istituire un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate avvalendosi delle società del gruppo GSE.

L'Autorità ha, inoltre, previsto che i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni possano:

- realizzare comunità di energia costituite anche solo da proprie utenze (essendo potenzialmente numerose) e impianti di produzione, purché siano rispettati i requisiti previsti dal richiamato articolo 42bis (con particolare riferimento al requisito geografico), qualora non vi siano altri soggetti interessati;
- usufruire di un servizio di assistenza quale quello che il GSE già opera in merito all'accesso agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (cd. conto termico).

Strumenti incentivanti

Si evidenzia, infine, che l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili presenti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo o nelle "Comunità di energia rinnovabile" siano appositamente definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico dei nuovi incentivi, alternativi agli incentivi e ai regimi commerciali speciali attualmente vigenti (che, pertanto, non troverebbero applicazione). I predetti nuovi incentivi, determinati al fine di garantire la redditività dell'investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili ed eventualmente dei sistemi di accumulo a essi associati, sono cumulabili solo con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui redditi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 9 maggio 2020.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento